

Bando per il finanziamento di spese di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari. Articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021) e DPR. 86/Pres./2021.

Art. 1 – Finalità del Bando

1. Il presente Bando, al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento, disciplina criteri e modalità di concessione mediante procedura valutativa, erogazione e rendicontazione, di contributi in conto capitale, finalizzati a migliorare la rete scolastica paritaria esistente, costituita da edifici utilizzati come istituti scolastici paritari, e quindi, in affiancamento alle strutture statali, a migliorare il sistema nazionale di istruzione, in raccordo con il dimensionamento scolastico.

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente Bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:
- a. legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - articolo 6, comma 42 e seguenti
 - b. legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
 - c. regolamento emanato con d.P.Reg. 24 maggio 2021 n. 86/Pres. pubblicato sul BUR n. 22 del 3 giugno 2021 recante Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021)
 - d. legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

Art. 3 – Beneficiari

1. Il presente Bando è rivolto ai soggetti pubblici e privati proprietari di immobili contenenti istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

2 I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare attività istituzionale con modalità commerciale

Art. 4 – Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi edilizi afferenti a immobili, ubicati sul territorio regionale, contenenti plessi scolastici paritari riconosciuti ai sensi della normativa di cui al punto 1), riconducibili alle seguenti categorie così come definite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia): ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
2. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009.
3. È ammissibile una sola domanda per edificio.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione regionale

1. La disponibilità per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente Bando, ammonta complessivamente ad euro 500.000,00 per l'annualità 2021.
2. L'intensità massima della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi suddetti è pari al 95% dell'importo della spesa ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 6; il richiedente dovrà intervenire alla copertura della restante parte con fondi propri e per una percentuale comunque non inferiore al 5%.

3. Qualora gli altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per il medesimo intervento, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale sarà conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.
4. L'importo della spesa ammissibile non può essere inferiore a 50.000 euro, né superiore a 300.000 euro.

Art. 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese afferenti la progettazione e consulenze sostenute prima della presentazione della domanda e le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 4, afferenti agli immobili ivi indicati.
2. Si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, nonché i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. Rientra nella spesa ammissibile l'intero importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sostenuta dai beneficiari soggetti pubblici per la realizzazione dell'intervento, mentre per gli altri beneficiari trova applicazione l'articolo 59, comma 3, della suddetta LR 14/2002.
4. Al fine di rendere fruibili e accessibili dai minori in assoluta sicurezza le aree gioco degli istituti paritari, sono ritenuti ammissibili a contributo i lavori necessari al restauro, manutenzione e adeguamento in sicurezza delle stesse.
5. Non sono comunque ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.
6. Non sono ammissibili le spese relative alle parti dell'immobile non attinenti all'attività dei plessi scolastici paritari, calcolate in proporzione.
7. Non rientrano nell'importo finanziabile la pulizia dei locali, traslochi e spostamento dei materiali didattici, sistemazioni temporanee, arredi, attrezzature e apparecchiature elettroniche e spese per la collocazione temporanea degli alunni.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, quando dovuto, è presentata dal legale rappresentante pro tempore o, nel caso di richiedente pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento, a mezzo PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it utilizzando il modello di domanda allegato A (**DOMANDA**) al presente Bando dalla data di pubblicazione sul BUR del Bando medesimo sino al 30 agosto 2021.
2. La data e l'ora utili per l'arrivo sono quelli della ricevuta della trasmissione dell'istanza.
3. Alla domanda, presentata da soggetti pubblici di cui all'art. 3 comma 1 sono allegati:
 - a. la relazione illustrativa, firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda, con preventivo di spesa (QE);
 - b. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;
 - c. la documentazione comprovante il grado di cantierabilità del progetto (determina di approvazione del progetto per gli enti pubblici, computo metrico e progetto digitale);
 - d. la verifica sismica (solo se l'intervento è di adeguamento, miglioramento sismico o rafforzamento locale);
 - e. documento di identità del soggetto che firma la domanda di contributo.
4. Alla domanda, presentata da soggetti privati di cui all'art. 3 comma 1, sono allegati:
 - a. la relazione illustrativa, firmata dal professionista abilitato, contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda, con preventivo di spesa (QE);
 - b. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;

- c. la documentazione comprovante il grado di cantierabilità del progetto (computo metrico e progetto digitale, titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA) eventuali pareri o autorizzazioni);
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento sul modello allegato B (**DICHIARAZIONE ATTIVITA' NON COMMERCIALE**) al presente Bando;
- e. la verifica sismica (solo se l'intervento è di adeguamento, miglioramento sismico o rafforzamento locale);
- f. documento di identità del soggetto che firma la domanda di contributo.

5. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione se rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 8 – Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande:

- a. non sottoscritte dal legale rappresentante (soggetti privati) o soggetto legittimato (soggetti pubblici)
- b. non corredate da tutta la documentazione richiesta ai sensi dall'articolo 7, commi 3, 4, e 5;
- c. riferite a interventi edilizi diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
- d. riferite a interventi edilizi i cui lavori siano già iniziati alla data di presentazione della domanda;
- e. pervenute con modalità diverse da quanto previsto nel bando o oltre i termini previsti;
- f. per interventi che prevedano esclusivamente la sistemazione a verde, aree gioco, l'arredo urbano e le opere stradali di pertinenza degli immobili oggetto di contributo;

2. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo per il medesimo edificio verrà ritenuta ammissibile soltanto la domanda presentata per ultima in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 9 – Criteri di valutazione e priorità delle domande

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili e della formazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi, ripartiti in misura corrispondente al peso percentuale attribuito nel Regolamento a ciascun criterio, tra loro cumulabili e pari complessivamente a 100 punti:

- a. adeguamento o miglioramento sismico o interventi di rafforzamento locale:
 - adeguamento sismico: indice di rischio sismico (IR) da raggiungere = 1 - 35 punti
 - miglioramento sismico: indice di rischio sismico (IR) da raggiungere 0,6 per edifici vincolati ai sensi del dlgs 42/2004 e 0,8 negli altri casi, con un aumento minimo di 0,1 IR -25 punti
 - miglioramento sismico con aumento di 0,1 IR – 15 punti
 - rafforzamento locale - 10 punti
 - opere per il superamento di barriere architettoniche – 7 punti
- b. numero alunni interessati dall'intervento:
 - uguale o maggiore di 120 – 25 punti
 - uguale o maggiore di 100 – 20 punti
 - uguale o maggiore di 70 – 15 punti
 - uguale o maggiore di 50 – 10 punti
- c. realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti o per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (punteggi non cumulabili tra loro):
 - messa a norma impianti elettrici e sanitari – 10 punti
 - presentazione SCIA ai Vigili del Fuoco – 5 punti
 - efficientamento energetico – 3 punti

d. grado di cantierabilità del progetto:

per i soggetti pubblici:

- possesso di un progetto esecutivo approvato - 20 punti
- possesso di un progetto definitivo approvato - 15 punti
- affidamento progettazione definitiva già avvenuta – 10 punti
- possesso di un progetto di fattibilità tecnico economica approvato - 5 punti

per i soggetti privati:

- possesso, al momento della domanda, del titolo edilizio in corso di efficacia ai sensi di legge (permesso di costruire, PdC) o avvenuto deposito di altri atti abilitativi (SCIA, o comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera asseverata) in corso di efficacia ai sensi di legge - 20 punti
- progetto di adeguato approfondimento completo di computo metrico - 15 punti

e. cofinanziamento:

- dal 5,01 al 20,99 % : 2 punti
- dal 21 al 30,99 % : 4 punti
- dal 31 al 40,99 % : 6 punti
- dal 41 al 50,99 % : 8 punti
- dal 51 % : 10 punti

2. Qualora il numero degli allievi frequentanti il plesso scolastico sia inferiore a quanto previsto dalle linee di indirizzo triennali per il dimensionamento della rete scolastica (riportato per estratto in calce al presente bando) previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 899/2019, i punteggi finali subiranno la seguente riduzione:

-numero allievi in meno sino al 10% di quanti previsti - riduzione del punteggio del 5%

-numero allievi in meno sino al 20% di quanti previsti - riduzione del punteggio del 10%

-numero allievi in meno sino al 30% di quanti previsti - riduzione del punteggio del 20%

Se l'immobile ospita più di un plesso scolastico, il calcolo viene effettuato sul totale degli alunni frequentanti i plessi rispetto al totale previsto dalle linee di indirizzo per gli stessi plessi.

3. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita in base alle seguenti priorità:

- a. intervento necessario per ottenimento certificato prevenzione incendi;
- b. maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi;
- c. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 10 – Istruttoria delle domande, graduatoria degli interventi

1. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica, verificata la completezza e la regolarità formale delle domande e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, procede all'istruttoria e alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili, ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 9, e dell'assegnazione dei contributi.

2. A conclusione dell'istruttoria sono formati:

- a. la graduatoria, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
- b. l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 2 sono approvati con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicati sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La graduatoria rimane in vigore per due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

Art. 11 – Assegnazione e quantificazione dei contributi

1. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ritenuta ammissibile, al netto della quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente comunque non inferiore al 5%.

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 1, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.

4. Fatto salvo il caso previsto dal comma 3, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 12 – Concessione del contributo

1. La concessione dei contributi assegnati agli interventi edilizi ammessi a finanziamento è disposta sulla base di quanto previsto dal Capo XI, ed in particolare dagli articoli 56 e 59, della legge regionale 14/2002.

2. Il provvedimento di concessione è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.

3. Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento edilizio deve essere rispettivamente avviato e concluso. Tali termini, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002.

Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo concesso a soggetti pubblici è disposta ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 14/2002, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.

2. L'erogazione del contributo concesso ai soggetti privati è disposta, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 14/2002, per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori e il modello allegato C (**PAGAMENTO E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI PER I SOGGETTI PRIVATI**) al presente Bando; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione.

Art. 14 – Termini e modalità di rendicontazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione.

I soggetti pubblici dovranno presentare a titolo di rendicontazione la documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

I soggetti privati dovranno presentare a titolo di rendicontazione la documentazione, inclusa quella per prestazioni tecniche, prevista dagli articoli 41 o 43 della legge regionale 7/2000.

La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto sarà resa disponibile sul sito istituzionale www.regione.fvg.it al link <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia-scolastica/FOGLIA6/>.

Art. 15 – Vincolo di destinazione

1. I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione ad uso scolastico degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento edilizio. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.
2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati beneficiari del contributo trasmettono ogni anno, a partire dall'anno successivo alla fine dei lavori ed entro tale data, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il rispetto del vincolo medesimo.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 16 – Pubblicità del Bando

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note informative sul bando:

Il procedimento di cui al presente Bando è affidato, nell'ambito della Direzione centrale Infrastrutture e territorio - Servizio edilizia – Posizione organizzativa "coordinamento attività di programmazione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica e universitaria e gestione interventi di competenza della Direzione"

- Incaricato responsabile: Rita Contento – tel. 040/3773442 e-mail: rita.contento@regione.fvg.it

- Istruttore : Maria Letizia Nicotera – tel. 040/3774527 e-mail: marialetizia.nicotera@regione.fvg.it

- Istruttore: Patrick Di Santolo – tel. 0432/555273 e-mail: patrick.disantolo@insiel.it

RIFERIMENTI ESTRATTI DALLA DGR N. 899/2019 PER CONSULTAZIONE

TIPOLOGIA	UBICAZIONE IN PICCOLE ISOLE, COMUNI MONTANI, AREE CON SPECIFICITA' ETNICO-LINGUISTICHE	ALTRE UBICAZIONI
Plessi di scuola dell'infanzia	≥ a 20 bambini	≥ a 30 bambini
Plessi di scuola primaria	≥ a 30 alunni	≥ a 50 alunni
Sezioni associate di scuola secondaria di primo grado	≥ a 30 alunni	≥ a 45 alunni
Istituti secondari di secondo grado, scuole coordinate e sezioni associate	≥ a 70 alunni	≥ a 100 alunni